

(SPTA)

Art. 7
Coordinamento Regionale

1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative :

a. all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art.ed, in particolare, a quelle destinate alla retribuzione di risultato che dovrà essere sempre più orientata al raggiungimento degli obiettivi aziendali e regionali;

b. alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;

c. alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art....., comma ..., lett.);

d. alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 53 del CCNL 8 giugno 2000);

e. ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende , ai sensi dell'art... (ex 32 , comma 3 del CCNL 8 giugno 2000);

f. ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di controllo, monitoraggio e governo degli orari e delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento del risultato, tenuto anche conto per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed *ai suoi presupposti e condizioni*;

g. in attesa della riorganizzazione dei servizi ospedalieri interni ai sensi dell'art. 3 della legge 724 del 1994, ove non si sia già provveduto, ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia e della loro valorizzazione economica in correlazione con i fondi relativi alle condizioni di lavoro e di risultato;

2. Con riferimento al comma 1 , lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste per la formazione dei fondi dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000, come modificati dall'art. 41, comma 9 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e confermati dall'art.del presente contratto, nonchè le modalità di incremento ivi stabilite, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1.

3. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto al fine di verificarne lo stato di attuazione, specie con riguardo alle risultanze dell'applicazione degli art.....solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare (situazione dei fondi dopo i conglobamenti). Il confronto riguarderà, in

particolare, la verifica dell' entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del dlgs 229/1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.

4. I protocolli stipulati per l' applicazione del comma 3 saranno inviati all' ARAN per l' attività di monitoraggio prevista dall' art. 46 del d.lgs n. 165 del 2001.

CAPO II

ATTENZIONE AL COMMA 3 : L'IMPEGNO DI SERVIZIO OLTRE L'ORARIO NON PUÒ ESSERE SOLO DEI SANITARI. RIFLETTERE SE VA BENE LA CORREZIONE RIFERITA A TUTTI

Art.

Orario di lavoro dei dirigenti

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti dei quattro ruoli, titolari di uno degli incarichi di cui all' art. 27 comma 1, lett. b), c) e d), assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando l'impegno di servizio definito con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è di n. 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi amministrativi e sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale ai sensi dell' art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.

3. In particolare per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni vengono obbligatoriamente definiti con le procedure dell'art. 62, commi da 3 a 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa secondo l'incarico conferito e la retribuzione di posizione attribuita, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di lavoro necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali concordati comporta per tutti i dirigenti del comma 1 una ulteriore presenza in servizio la cui entità è negoziata con le procedure e per gli effetti dei succitati commi dell'art. 62, coerentemente con i modelli organizzativi adottati.

4. Per i dirigenti del comma 3, primo periodo, ove ricorrano anche i presupposti per l' applicazione dell' art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, l'azienda o l'ente – ai fini della riduzione delle liste di attesa - concorda le ulteriori eventuali prestazioni aggiuntive sulla base delle indicazioni di cui all' art. 7, comma 1, lett. f) (coordinamento).

5. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1, 2 e 3 è verificato trimestralmente per tutti i dirigenti con le procedure di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996.

6. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti del comma 1, due ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività quali l'aggiornamento professionale – ivi compresa l'ECM ove

prevista - la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, tra le quali non rientra, in ogni caso, per il ruolo sanitario, l'attività assistenziale. La riserva di ore non rientra nei normali turni di lavoro e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.

7. Le altre due ore, già destinate ad attività non assistenziali ai sensi dell'art. 16, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, sono finalizzate alla riduzione delle liste di attesa secondo modalità concordate a livello aziendale con le medesime procedure dell'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.

8 Sono individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, i particolari servizi ospedalieri e territoriali ove sia necessario assicurare la presenza dei dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di équipes pluriprofessionali, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 5 dicembre 1996. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei predetti dirigenti è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza dei dirigenti citati deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (coordinamento).

9 I dirigenti del comma 3 anche se con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto del presente articolo nonchè ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 18 e 19 del CCNL 5 dicembre 1996.

10. Con l'entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l'art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.

Art.

Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti di struttura complessa garantiscono la propria presenza in servizio per assicurare il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art.... (precedente), alle esigenze di servizio, all'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.

2. Le aziende ed enti prevedono modalità ed oggettivi sistemi di rilevazione dell'attività svolta dai dirigenti di struttura complessa sia per la distinzione dell'attività istituzionale da quella libero professionale intra – moenia che per l'applicazione della disciplina che regola il regime delle assenze a vario titolo ovvero di altre tutele, comprese quelle medico legali.

3. Con l'entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l'art. 17 del CCNL 8 giugno 2000.

Art.
Formazione ed ECM

1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall'art. 32 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 aprile 1999, che disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti confermano che in tale ambito rientra la formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502 del 1992, da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C) del CCNL 8 giugno 2000.

2. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte dei dirigenti interessati nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004.. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.

3. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità - per accertata insufficienza delle risorse - di rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l'acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati - non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.

4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000.

5. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente.

6. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali di tutti i dirigenti e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1. A tal fine una ora dell'orario settimanale di cui all'art..., comma 6 (orario di servizio) è dedicata per tutti i dirigenti ed in particolare per quelli del ruolo sanitario alla formazione continua obbligatoria, secondo modalità concordate sulla base di criteri stabiliti con le procedure dell'art. 4, comma 2, lettera C) del CCNL 8 giugno 2000. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.